



2026/171

27.1.2026

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/171 DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 2026

relativo al rinnovo dell'autorizzazione dell'acido fumarico come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali terrestri, che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1078/2013 e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/56

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio e il rinnovo di tale autorizzazione.
- (2) L'acido fumarico è stato autorizzato per un periodo di 10 anni come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali nel gruppo funzionale «conservanti» dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1078/2013 della Commissione ⁽²⁾ e nel gruppo funzionale «aromatizzanti» dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/56 della Commissione ⁽³⁾.
- (3) In conformità all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di rinnovo dell'autorizzazione dell'acido fumarico come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, con la richiesta di classificarlo nella categoria «additivi tecnologici», gruppo funzionale «conservanti», e nella categoria «additivi organolettici», gruppo funzionale «aromatizzanti». In conformità all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata un'altra domanda per un nuovo uso dell'acido fumarico nella categoria «additivi nutrizionali», gruppo funzionale «regolatori dell'acidità». Le domande erano corredate delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 14, paragrafo 2, e all'articolo 7, paragrafo 3, di tale regolamento.
- (4) Nel parere del 17 settembre 2024 ⁽⁴⁾ l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'uso autorizzate, l'acido fumarico continua a essere sicuro per gli animali terrestri, per i consumatori e per l'ambiente, mentre non ha potuto trarre conclusioni sulla sua sicurezza per gli animali acquatici, osservando che i dati disponibili sulla sicurezza dell'acido fumarico per gli animali acquatici sono scarsi. Essa ha inoltre ritenuto che, alle condizioni d'uso proposte, il nuovo uso dell'additivo come regolatore dell'acidità non introdurrebbe rischi che non siano già stati presi in considerazione. L'Autorità ha altresì concluso che l'acido fumarico è irritante per la pelle, gli occhi e le vie respiratorie e dovrebbe essere considerato un sensibilizzante della pelle e delle vie respiratorie. L'Autorità ha dichiarato che non è necessario valutare l'efficacia dell'acido fumarico relativamente al suo uso come conservante e come aromatizzante, in quanto la domanda di rinnovo dell'autorizzazione non comprende una proposta di modifica o di integrazione delle condizioni dell'autorizzazione originale a tale riguardo, mentre non è stata in grado di trarre conclusioni sulla sua efficacia come regolatore dell'acidità nei mangimi.

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1078/2013 della Commissione, del 31 ottobre 2013, relativo all'autorizzazione dell'acido fumarico come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 292 dell'1.11.2013, pag. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1078/oj).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/56 della Commissione, del 14 dicembre 2016, relativo all'autorizzazione dell'acido lattico, dell'acido 4-ossovalerico, dell'acido succinico, dell'acido fumarico, dell'acetoacetato di etile, del lattato di etile, del lattato di butile, del 4-ossovalerato di etile, del succinato di dietile, del malonato di dietile, del butil-o-butilrillattato, del lattato di es-3-enile, del lattato di esile, del butirro-1,4-lattone, del decano-1,5-lattone, dell'undecano-1,5-lattone, del pentano-1,4-lattone, del nonano-1,5-lattone, dell'ottano-1,5-lattone, dell'eptano-1,4-lattone e dell'esano-1,4-lattone come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 13 del 17.1.2017, pag. 129, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/56/oj).

⁽⁴⁾ EFSA Journal 2024, 22(10), e9019 (<https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.9019>).

- (5) Il laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003 ha ritenuto valide e applicabili all'attuale domanda le conclusioni e le raccomandazioni formulate nella valutazione precedente effettuata riguardo ai metodi di analisi dell'acido fumarico come additivo per mangimi. Tale valutazione precedente si è svolta nel contesto di una nuova valutazione dei metodi di analisi in questione effettuata dal laboratorio di riferimento, cui si fa riferimento nel parere dell'Autorità del 17 settembre 2024, al fine di tener conto degli sviluppi scientifici e tecnologici e di garantire una migliore idoneità dei metodi di analisi per i controlli ufficiali.
- (6) Con lettera del 21 novembre 2024 il richiedente ha ritirato la domanda di rinnovo dell'autorizzazione per quanto riguarda l'uso dell'acido fumarico per gli animali acquatici e la domanda relativa al suo uso come regolatore dell'acidità.
- (7) Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che l'acido fumarico soddisfi le condizioni stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 per quanto riguarda il suo uso come additivo per mangimi destinati ad animali terrestri. È pertanto opportuno rinnovare l'autorizzazione di tale additivo. La Commissione ritiene inoltre che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi sulla salute degli utilizzatori dell'additivo. Tali misure di protezione dovrebbero lasciare impregiudicate altre prescrizioni in materia di sicurezza dei lavoratori ai sensi del diritto dell'Unione.
- (8) A seguito del rinnovo dell'autorizzazione dell'acido fumarico come additivo per mangimi destinati ad animali terrestri, è opportuno abrogare il regolamento di esecuzione (UE) n. 1078/2013 e modificare il regolamento di esecuzione (UE) 2017/56 al fine di mantenere l'autorizzazione dell'additivo limitatamente all'uso nelle specie animali che non sono oggetto del rinnovo dell'autorizzazione.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Rinnovo dell'autorizzazione

L'autorizzazione della sostanza specificata nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi tecnologici», gruppo funzionale «conservanti», e alla categoria «additivi organolettici», gruppo funzionale «aromatizzanti», è rinnovata alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Abrogazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 1078/2013

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1078/2013 è abrogato.

Articolo 3

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/56

Nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/56, voce 2b08025, quinta colonna, le parole «Tutte le specie animali» sono sostituite dalle parole «Specie animali acquatiche».

*Articolo 4***Misure transitorie**

1. L'additivo per mangimi acido fumarico, quale autorizzato dai regolamenti di esecuzione (UE) n. 1078/2013 e (UE) 2017/56, e le premiscele contenenti tale additivo, destinato alle specie animali terrestri, prodotti ed etichettati prima del 16 agosto 2026 in conformità alle norme applicabili prima del 16 febbraio 2026, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.
2. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti l'additivo per mangimi di cui al paragrafo 1, prodotti ed etichettati prima del 16 febbraio 2027 in conformità alle norme applicabili prima del 16 febbraio 2026, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali terrestri da produzione alimentare.
3. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti l'additivo per mangimi di cui al paragrafo 1, prodotti ed etichettati prima del 16 febbraio 2028 in conformità alle norme applicabili prima del 16 febbraio 2026, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali terrestri non da produzione alimentare.

*Articolo 5***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2026

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Numero di identificazione dell'additivo per mangimi	Nome dell'additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
Categoria: additivi tecnologici. Gruppo funzionale: conservanti								
1a297	Acido fumarico	Composizione dell'additivo Acido fumarico Forma solida	Pollame Suini non nutriti con sostituti del latte	—	—	20 000	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 2. L'uso simultaneo di acido fumarico con altre fonti di acido fumarico è consentito solo se la quantità di acido fumarico nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti è inferiore alla quantità risultante dall'uso dell'additivo al tenore massimo o raccomandato per la rispettiva specie o categoria di animali. 3. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo, della premiscela e dei relativi mangimi destinati ad animali da produzione alimentare indicare: «L'uso simultaneo di diversi acidi organici o loro sali è controindicato se uno o più di essi sono utilizzati in una quantità corrispondente o vicina al tenore massimo autorizzato.».	16 febbraio 2036
		Caratterizzazione della sostanza attiva Acido fumarico ≥ 99,5 % Prodotto mediante sintesi chimica C ₄ H ₄ O ₄ N. CAS: 110-17-8	Giovani mammiferi nutriti con sostituti del latte			10 000 ⁽²⁾		
		Metodo di analisi ⁽¹⁾ Per la determinazione dell'acido fumarico (come acido fumarico totale) nell'additivo per mangimi, nelle premiscele e nei mangimi composti: — cromatografia ionica con rilevamento della conduttività (IC-CD) — EN 17294.	Tutte le altre specie animali terrestri			—		

Numero di identificazione dell'additivo per mangimi	Nome dell'additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
							4. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.	

(¹) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it.

(²) mg di acido fumarico per kg di sostituto del latte (sostanza secca 94,5 %).

Numero di identificazione dell'additivo per mangimi	Nome dell'additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti.								
2b08025	Acido fumarico	<i>Composizione dell'additivo</i> Acido fumarico Forma solida <i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Acido fumarico ≥ 99,5 % Prodotto mediante sintesi chimica C₄H₄O₄ N. CAS: 110-17-8 N. FLAVIS: 08.025 <i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾ Per l'identificazione dell'acido fumarico nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia-spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).	Tutte le specie animali diverse dalle specie animali acquatiche	—	—	—	1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 3. L'uso simultaneo di acido fumarico con altre fonti di acido fumarico è consentito solo se la quantità di acido fumarico nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti è inferiore alla quantità risultante dall'uso dell'additivo al tenore massimo o raccomandato per la rispettiva specie o categoria di animali. 4. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg.».	16 febbraio 2036

Numero di identificazione dell'additivo per mangimi	Nome dell'additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
							5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva devono essere indicati sull'etichetta delle premiscele se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 4. 6. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.	

(¹) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it.